



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Agli Uffici Scolastici regionali
Loro sedi

Agli Ambiti territoriali
Loro sedi

OGGETTO: Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 - Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Si invia, per l'immediata pubblicazione sui siti istituzionali di codesti Uffici, il Decreto Ministeriale n. 60 del 10/03/2022, concernente l'aggiornamento delle graduatorie di cui all'oggetto.

Non essendo intervenuta alcuna modifica normativa, non sono previsti nuovi inserimenti, né modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli.

Tra le novità si segnala che, ai fini dell'integrazione degli elenchi di sostegno, è stata prevista la possibilità di iscriversi con riserva per coloro che conseguiranno il relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022.

Gli aspiranti potranno presentare domanda, esclusivamente mediante modalità telematica nell'apposita sezione "Istanze on line" del sito internet di questo Ministero, previo possesso delle credenziali SPID o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS), nel periodo compreso **tra il 21 marzo 2022 (dalle ore 9,00) ed il 4 aprile 2022 (entro le ore 23,59)**. Gli interessati, collegandosi all'indirizzo <https://www.miur.gov.it/>, accedono alla pagina dedicata attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento".

Analoga procedura è prevista per la scelta della Provincia e delle sedi ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto di I fascia. Il periodo di apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze sarà comunicato da questa Direzione generale con successiva nota.

Con l'occasione si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di predisporre idonei e scrupolosi controlli sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti nonché su quanto previsto all'articolo 16, comma 2, del medesimo decreto ministeriale.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente nota che viene pubblicata sul sito Internet del Ministero.

Si ringrazia per la consueta collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE

Filippo Serra

Documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da SERRA
FILIPPO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Il Ministro dell'Istruzione

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”*;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”*;
- VISTO il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante *“Disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001”*, ed in particolare l’articolo 1, comma 6-ter;
- VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante *“Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002”*;
- VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante *“Misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale”*, ed in particolare l’articolo 6;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante *“Disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”* ed in particolare l’articolo 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento e l’articolo 1 comma 607;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la*



Il Ministro dell'Istruzione

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, con particolare riferimento all’articolo 64;

- VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante *“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”*, ed in particolare l’articolo 5-bis;
- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*, ed in particolare l’articolo 32;
- VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante *“Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010”*, ed in particolare l’articolo 1, commi 4-octies e 4-decies e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 luglio 2010, n. 165;
- VISTI gli articoli 1014, comma 3, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell’ordinamento militare”*;
- VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante *“Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”*, ed in particolare l’articolo 9, comma 20;
- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, e in particolare l’articolo 14, commi 2-ter e 2-quater;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* ed in particolare l’articolo 8, comma 1;
- VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)”*, ed in particolare l’articolo 1, commi 102, 106 e 107;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*, ed in particolare gli articoli 5, comma 4-bis e 15 commi 3-bis e 3-ter;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”* ed in particolare, l’articolo 1, comma 10-bis;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107;*



Il Ministro dell'Istruzione

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante “*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, ed in particolare l’articolo 14, comma 4;
- VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, ed in particolare l’articolo 4;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, “*Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124*”;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131, “*Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124*”, ed in particolare gli articoli 2, 5 e 6;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: “*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*” e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 13 e 15, comma 17;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 2007, n. 27, recante “*Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado inserito nella terza fascia*”, come modificato dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25 settembre 2007, n. 78;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste dal DPR n. 19 del 2016 come indicato nell’allegato



Il Ministro dell'Istruzione

A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2017, n. 400, ed in particolare l'articolo 5 che ha disposto l'adeguamento delle graduatorie ad esaurimento, relativamente alle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado, alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2018, n. 335, attuativo delle disposizioni concernenti la valutazione del servizio prestato dagli insegnanti della scuola dell'infanzia presso le sezioni primavera, previste dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374, recante disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia, per il triennio scolastico 2019/20, 2020/21, 2021/22;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, emanata in attuazione dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
- VISTO il parere reso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza del 13 maggio 2019, n. 1052;
- RITENUTO di consentire ai docenti iscritti e cancellati ai sensi della legge 143/2004 di reinserirsi nelle graduatorie divenute 'ad esaurimento', anche in ragione delle numerose pronunce giurisdizionali che hanno visto soccombere l'Amministrazione;
- CONSIDERATA la necessità di definire le graduatorie ad esaurimento e le graduatorie di istituto di I fascia in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il triennio 2022/2025 e la necessità di fissare, per l'a.s. 2022/23 un termine congruo in relazione alle scadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli;
- INFORMATE le organizzazioni sindacali del comparto istruzione e ricerca;
- ACQUISITO il parere del CSPI nella seduta n. 79 del 7 marzo 2022;
- CONSIDERATO che le osservazioni relative all'articolo 2, comma 5, all'articolo 12, comma 3 e all'articolo 6, comma 1, lett. b), sono conformi ai precedenti decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE e non si ravvisano esigenze di interventi per gli aspetti indicati;
- RITENUTO di poter accogliere la richiesta di prevedere, all'articolo 9, comma 5, il rinvio al 21 marzo per l'apertura delle aree;

D E C R E T A

Art. 1

(Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo –



Il Ministro dell'Istruzione

Trasferimenti da una provincia all'altra)

1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

- a) l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
- b) il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
- c) la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa.

A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento sarà consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;

- d) il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento della provincia di provenienza.

2. Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento. Analogamente, gli interessati debbono confermare il diritto a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli articoli 21 e 33 della legge n.104 del 1992, compilando l'apposita sezione fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. Tale sezione deve essere compilata anche dagli aspiranti che acquisiscono il titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede entro la data di scadenza della domanda di aggiornamento/permanenza.
3. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. In quest'ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta. Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con



Il Ministro dell'Istruzione

contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

4. Il personale docente ed educativo, già appartenente alle graduatorie ad esaurimento di prima fascia di due province, a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle stesse province ed invia ad entrambe le province l'istanza di aggiornamento / reinserimento / permanenza ferma restando la possibilità di trasferimento, da una o da entrambe le province secondo quanto previsto al precedente comma 1, lett. d).
5. Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria di I, II, III e IV fascia, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 16 maggio 2019 – termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del decreto ministeriale n. 374 del 24 aprile 2019 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 16 maggio 2019. I servizi svolti nell'anno scolastico 2018/2019 dopo il 16 maggio 2019 possono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto il punteggio massimo consentito nel medesimo anno scolastico.
6. I docenti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) del presente decreto aggiungono i titoli conseguiti a quelli posseduti e valutati antecedentemente alla cancellazione dalla graduatoria.
7. A parità di punteggio e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria.

Art. 2

(Norme relative alla valutazione)

1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 (allegato 1).
2. Per il personale iscritto nella III e nella IV fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione di cui al decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal decreto ministeriale n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2).
3. Limitatamente ai docenti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, le tabelle di cui ai commi precedenti sono integrate secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, comma 5, del D.M. n. 335 del 2018 citato in premessa. A tal fine l'aspirante, indipendentemente dalla fascia di inserimento, sceglierà il posto di insegnamento su cui attribuire il servizio, che sarà valutato, per ciascun anno scolastico, per un massimo di 6 punti nelle graduatorie della scuola dell'infanzia e fino ad un massimo di 3 punti nella scuola primaria.
4. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l'interessato chiedi la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole. Analogamente, i candidati che siano in possesso di abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell'Unione Europea, formalmente riconosciuta con decreto ministeriale di equipollenza, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato



Il Ministro dell'Istruzione

dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “*attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE*” e dell'articolo 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, possono chiederne la rivalutazione ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia (Allegato 2). A tal fine, dal decreto ministeriale di riconoscimento dell'equipollenza deve risultare che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo sia stato analogo ai corsi di cui al richiamato punto A. 4 della tabella di valutazione dei titoli sopra richiamata.

Resta inteso che l'attribuzione del *bonus* di 30 punti di cui al punto A.4 della tabella di valutazione sopra descritta, comporta la decurtazione dell'eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria del percorso di formazione, così come previsto dal punto B.3, lett. c), della Tabella. Non è possibile, invece, spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella di valutazione relativa alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra.

5. I titoli di accesso non possono essere comunque sostituiti dai titoli conseguiti ai sensi degli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del D.M. n. 249 del 2010, in quanto non sono ricompresi tra i titoli di accesso alle graduatorie ad esaurimento (già permanenti). Analogamente, non è consentito sciogliere la riserva a seguito di superamento delle procedure concorsuali indette con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 e con decreto direttoriale n. 826 dell'11 giugno 2021, nonché ai docenti che si sono abilitati in seguito alla frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e degli altri percorsi formativi istituiti con Decreto Ministeriale n. 249 del 2010 (c.d. TFA), fatti salvi i titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 15, comma 17, del D.M. n. 249 del 2010. Pertanto, il titolo di abilitazione dovrà coincidere con la causale a suo tempo inserita all'atto dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti).
6. A decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna.
7. I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all'Unione europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nella U.E. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita Commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
8. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
9. Analogamente a quanto avviene per i corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria, anche per i Corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria, sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione. L'attribuzione dei 30 punti comporta, in tutti i casi, la non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso A 29 e A 30 di cui al D.P.R. n. 19 del 2016, già rispettivamente 31/A e 32/A di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e ss.mm.ii., per effetto di precedenti titoli di accesso.
10. Il personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari compilati in base ai decreti ministeriali n. 82 del 29 settembre 2009 e n.100 del 17 dicembre 2009, n. 68 del



Il Ministro dell'Istruzione

30 luglio 2010 e n. 80 del 15 settembre 2010 e n. 92 del 12 ottobre 2011, ha diritto al riconoscimento della valutazione del servizio, o dell'attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali, per l'intero anno. Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto. Si applicano, al riguardo, i criteri indicati nelle note della Direzione generale del Personale della scuola n. 14655 del 30 settembre 2009, n. 19212 del 17 dicembre 2009 e n. 8491 del 20 settembre 2010 che si accludono come allegato n. 7 al presente decreto. È altresì valutabile come servizio di insegnamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni previa specifica convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall'anno scolastico 2012/2013.

11. Le attività progettuali di cui al comma precedente, prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d'opera, collaborazioni, ecc.). sono valutabili in relazione ai giorni di effettiva prestazione.
12. Il servizio prestato fino all'a. s. 2016/2017 nei licei musicali deve essere riferito alla specifica classe di concorso 31/A e 32/A di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e 77/A di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999, n. 201 (ora rispettivamente A-29, A-30 o A-56 di cui al D.P.R. n. 19 del 2016) dalle cui graduatorie si è stati nominati. Per gli anni scolastici successivi, il servizio prestato nelle classi di concorso A-53, A 55 -A 63 -A-64, istituite con il D.P.R. n. 19 del 2016 è valutabile, relativamente alla prima e alla seconda fascia, ai sensi del punto B della Tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato1) a scelta dell'interessato nelle classi di concorso A-29 o A-30; relativamente alla III e IV fascia, ai sensi del punto B1 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia (Allegato 2) a scelta dell'interessato nelle classi di concorso A-29 o A-30 come servizio specifico, anche frazionabile in più graduatorie, purché nel limite di cui alla nota 6 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia. Il medesimo servizio sarà valutato, relativamente a tutte le fasce della classe di concorso A-56, ai sensi del punto 2 lettera a) della tabella di valutazione dei titoli di Strumento musicale (Allegato 3), purché tale servizio non sia stato valutato alla stregua di servizio specifico nella classe di concorso A-29 o nella classe di concorso A-30.
13. Il servizio prestato nei licei musicali fino all'a. s. 2016/2017, in caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di Musica, è valutabile ai sensi del comma precedente. A tal fine gli Ambiti territoriali verificheranno che i servizi prestati siano riscontrati dalla presenza dei requisiti richiesti dalle normative vigenti. L'insegnamento di Storia della Musica del liceo coreutico fino all'a.s. 2016/2017, invece, afferisce alla classe di concorso A-29 di cui al D.P.R. n. 19 del 2016 (già 31/A di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e ss.mm.ii.).
14. Ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni, il diploma di vecchio ordinamento rilasciato dalle Accademie di Belle Arti, ISIA, Conservatori di Musica, Istituti musicali pareggiati, Accademia Nazionale di Danza e Accademia Nazionale di Arte drammatica, è valutato 3 punti ai sensi dell'Allegato 1 lettera C punto 1) (graduatorie di I e II fascia, escluso strumento musicale) e dell'Allegato 2 punto C1) (graduatorie di III e IV fascia, escluso strumento musicale).
15. I nuovi titoli prodotti, sommati ai titoli già valutati nei trienni/bienni precedenti, non



Il Ministro dell'Istruzione

- possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C delle tabelle di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato 1) e di III fascia (Allegato 2).
16. Sono valutati come il dottorato di ricerca i diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto e ricompresi nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42.
 17. I titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia (Allegato 2), sono valutati unicamente se rilasciati da università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o dell'Unione europea.
 18. I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con l'esame finale previsto dai rispettivi statuti universitari, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, rientrano tra i titoli previsti dal punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli di III fascia.
 19. Il titolo di abilitazione nella classe di concorso A-23 di cui al D.P.R. n. 19 del 2016, conseguito ai sensi del D.M. 92 del 23 febbraio 2016, è valutabile ai sensi del punto C2) della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato 1) e del punto C2 della tabella di valutazione dei titoli di III e IV fascia (Allegato 2).
 20. Non è valutabile come abilitazione l'inserimento nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami di cui al D.D.G. 82/2012, al D.D.G. 105/2016, al D.D.G. 106/2016 e al D.D.G. 107/2016. Resta ferma la valutazione dell'inserimento in graduatoria di merito, in quanto "superamento di concorso" relativamente al punto C2) della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato 1).
 21. A seguito dell'adeguamento alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. n. 19 del 2016 disposto dall'articolo 5 del D.M. 12 giugno 2017, n. 400, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di classi di concorso istituite con D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nelle quali sono confluite più classi di concorso del previgente ordinamento (D.M. n. 39 del 1998 e D.M. n. 201 del 1999), possono chiedere il ricalcolo del punteggio dei servizi pregressi, qualora non richiesto in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie del triennio precedente. A tal fine i servizi prestati fino all'anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un'unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19 del 2016, richiesta.
 22. Il servizio prestato nelle classi di concorso A-83 e A-84 (Lingua Tedesca nelle scuole di lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, di II e I grado) è valutabile, in qualsiasi fascia, come servizio specifico rispettivamente per le classi di concorso A-24 e A-25 relative alla lingua tedesca.

Art. 3

(Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado- cl. A-56)

1. Il personale docente di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, classe 56-A di cui al D.P.R. n. 19 del 2016 (già 77/A di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 agosto 1999, n. 201), inserito nella II fascia – comprensiva anche dell'eventuale graduatoria "di coda" costituita in precedenti aggiornamenti – e nella III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con il quale è incluso in graduatoria e/o presentare domanda di trasferimento per le graduatorie ad esaurimento di altra provincia. La richiesta



Il Ministro dell'Istruzione

di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di appartenenza.

2. Nei confronti del suddetto personale continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato 3. Per i docenti in possesso di titoli non previsti in detta Tabella, in quanto conseguiti a seguito della modifica dell'ordinamento dei Conservatori di musica, si fa riferimento ai chiarimenti contenuti nella nota ministeriale n. 6350 del 6 maggio 2009 (allegato 3 bis);
3. I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.
4. La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle supplenze, di cui al decreto ministeriale 131 del 13 giugno 2007.

Art. 4

(Attività didattica di sostegno – metodi didattici differenziati)

1. Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, possono chiedere i corrispondenti posti per il sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione.
2. Per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce in cui ciascun aspirante è incluso in base alla fascia in cui è inserito per posto comune e con il medesimo punteggio.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, è compilato un elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e, nell'ambito di questa, nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di I grado nella quale sia inserito col massimo punteggio. Analogamente, per gli insegnamenti della scuola secondaria di II grado, è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e, nell'ambito di questa, nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di II grado nella quale sia inserito col massimo punteggio.
4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad esaurimento di Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell'elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di Strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.
5. Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione indipendentemente dall'area disciplinare in cui è stato prestato. In mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la



Il Ministro dell'Istruzione

posizione utile per il conferimento della nomina.

6. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per la specifica disabilità dell'alunno.
7. Il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno, in quanto utile per l'accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come "altro titolo" ai sensi della tabella di valutazione.
8. Il personale che abbia già dichiarato in occasione di precedente integrazione e aggiornamento delle graduatorie il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, può rinunciare alla nomina sul posto di sostegno, compilando l'apposita sezione, a condizione che non abbia conseguito, ai sensi del decreto ministeriale n. 21 del 2005 articoli 2, 3 e 4 attuativi della legge n. 143/2004, né il titolo di specializzazione, né l'idoneità, né l'abilitazione all'insegnamento.
9. Per accedere all'insegnamento nelle scuole con metodo didattico differenziato (Montessori, Pizzigoni, Agazzi) è necessario essere in possesso alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, dello specifico diploma di specializzazione.
10. Possono richiedere l'inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro l'a.a. 2021/2022 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022. Con successivo avviso della competente Direzione generale saranno fornite le istruzioni relative a tempi e modalità di scioglimento della riserva.

Art. 5

(Graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali per minorati della vista e dell'udito)

1. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordi, è disposta ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli, in quanto compatibili.
2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordi, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
3. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata senza l'intervento del sistema informativo, con procedura manuale.
4. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d'istituto di I fascia per le predette istituzioni speciali. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite numerico delle istituzioni scolastiche richiedibili ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del presente decreto.
5. L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordi obbliga il personale a permanere nell'istituto di assegnazione per almeno 5 anni.
6. Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell'interessato.

Art. 6

(Conferma dell'iscrizione con riserva – Scioglimento della riserva)



Il Ministro dell'Istruzione

1. Devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando l'apposita sezione:
 - a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;
 - b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti.I suddetti docenti, pur permanendo in posizione di riserva, devono comunque dichiarare i titoli valutabili.
2. I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento di titolo, ivi compresi i docenti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, compilando l'apposita sezione. Nella compilazione della domanda il periodo di durata legale del corso da indicare per l'eventuale decurtazione del servizio decorre dalla data di iscrizione al corso medesimo.
3. L'abilitazione conseguita dai candidati di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, è valutata ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento.
4. I candidati di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 presentano la domanda di permanenza in graduatoria con riserva o di scioglimento della riserva nella provincia in cui sono inseriti con riserva ovvero la domanda di trasferimento con riserva o con contestuale scioglimento della riserva, nella provincia in cui si richiede l'inclusione.
5. Coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano istanza ai sensi del presente articolo, sono cancellati dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, come precisato all'articolo 1, comma 1 lettera c).

Art. 7

(Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento)

1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Art. 8

(Requisiti generali di ammissione)

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla



Il Ministro dell'Istruzione

- Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; titolari di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo; familiari di cittadini italiani, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30;
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2022;
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo, ai sensi dell'articolo 2, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
 - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Non possono partecipare alla procedura:
- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
 - b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Istruzione e Ricerca – sezione Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
 - d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
 - e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
 - f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
 - g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
 - h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
4. Agli aspiranti che richiedono le graduatorie per l'insegnamento nelle scuole di lingua slovena è richiesta la conoscenza parlata e scritta della lingua slovena, commisurata al livello di madrelingua, come prescritto dall'articolo 425, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 ottobre 2015, n. 809.
5. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.



Il Ministro dell'Istruzione

Art. 9

(Modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva, dovrà essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2019/2020, 2020/21 e 2021/2022.
2. La domanda di reinserimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) dovrà essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico dalle cui graduatorie ad esaurimento il candidato era stato cancellato, salvo che il candidato medesimo non intenda chiedere contestualmente il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia.
3. La domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva e dei candidati di cui al precedente comma 2, va diretta alla nuova sede territoriale prescelta.
4. Gli aspiranti presentano la domanda di cui ai commi precedenti unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo <https://www.miur.gov.it/>, accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento, alla pagina dedicata.
5. L'inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 9,00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022.
6. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione relativamente a:
 - certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;
 - titoli artistici-professionali di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto;
 - servizi di cui all'articolo 2, comma 7, del presente decreto.
7. Le operazioni annuali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento osservano, per l'a.s. 2022/23, le medesime modalità e gli stessi termini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.

Art. 10

(Graduatorie di istituto di I fascia)

1. Con il presente decreto sono aggiornate le graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
2. Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al presente decreto, per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di istituto, secondo le modalità di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131.
3. Gli aspiranti di cui al comma precedente conseguono l'inserimento nelle graduatorie di Istituto di I fascia per effetto della presentazione dell'Istanza di scelta delle istituzioni scolastiche, secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle



Il Ministro dell'Istruzione

- corrispondenti graduatorie ad esaurimento.
4. La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all'articolo 6 del Regolamento, con eccezione delle disposizioni relative alla formazione degli elenchi di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, che, ai sensi dell'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, vengono costituiti in unico elenco, senza alcuna suddivisione in aree disciplinari, anche relativamente alla prima fascia.
 5. Gli aspiranti presentano la domanda di cui ai commi precedenti unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo <https://www.miur.gov.it/>, accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento, alla pagina dedicata.
 6. Con successivo avviso, da pubblicarsi sul sito del Ministero e degli Uffici scolastici regionali, verranno rese note le date di apertura e di chiusura delle istanze.
 7. L'aspirante a supplenza può presentare domanda indicando sino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni. Nell'ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpellato e presa di servizio.
 8. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Regolamento.
 9. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Tale diversa provincia dovrà comunque coincidere con quella prescelta ai fini dell'inclusione nelle Graduatorie provinciali per supplenza di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 6 maggio 1999 n. 124 e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia. Resta inoltre preclusa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131, la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.
 10. L'eventuale iscrizione con riserva in I fascia non pregiudica la permanenza a pieno titolo, per il medesimo insegnamento, nella I fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e nella corrispondente II fascia delle graduatorie di istituto.



Il Ministro dell'Istruzione

1. È ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
2. È motivo di esclusione:
 - a) la domanda presentata fuori termine;
 - b) la domanda presentata in modalità difforme da quanto descritto ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 9 del presente decreto.
3. Sono, altresì, esclusi dalla procedura, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni di cui all'articolo 1, concernenti l'obbligo di presentare la domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento in non più di una provincia.
4. L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.
5. Le violazioni della normativa in materia di autocertificazione che emergano dai controlli di cui al precedente comma 4 e al successivo articolo 16 sono soggette a sanzioni civili, penali ed amministrative.

Art. 12

(Pubblicazione graduatorie ed elenchi di sostegno - Reclami e ricorsi)

1. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un dirigente delegato dispone la pubblicazione, sul sito internet dell'Ufficio di Ambito territoriale di riferimento, delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie, aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.
2. In sede di pubblicazione dovranno essere osservate le disposizioni di cui al Regolamento n. 2016/679/UE.
3. Va espressamente indicato, in una alla pubblicazione, il possesso, da parte di ciascun aspirante iscritto in graduatoria, dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, dell'eventuale titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o del titolo di specializzazione all'insegnamento secondo l'indirizzo didattico differenziato Montessori, Pizzigoni o Agazzi. Ai fini dello svolgimento delle attività su posto di sostegno agli alunni disabili, sono predisposti appositi elenchi, nei quali sono evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21 del 2005, che all'articolo 7, comma 9, prescrive l'obbligo per gli interessati, sussistendone le condizioni, di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno. Per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è predisposto un elenco, articolato in due fasce, in cui vengono inseriti, sulla base della fascia di appartenenza, del punteggio e delle altre situazioni personali conseguite in graduatoria ad esaurimento, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua inglese, conseguita con procedura concorsuale o di idoneità all'insegnamento nella scuola primaria o con la laurea in Scienze della formazione primaria, in cui è riportato il superamento dell'esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea in lingua straniera Inglese.
4. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati all'Ufficio che ha gestito la domanda di aggiornamento delle stesse per quanto attiene al punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria. Il



Il Ministro dell'Istruzione

medesimo Ufficio può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

5. Ultimate le operazioni di propria competenza, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato pubblica le graduatorie provinciali definitive, con le medesime modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
6. Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

Art. 13

(Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste, Gorizia ed Udine)

1. Ai sensi dell'articolo 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994, il competente Ufficio scolastico regionale provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto, per la definizione dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande da parte del personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste, Gorizia ed Udine.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli articoli 425 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

Art. 14

(Regioni e province autonome)

1. Per le province di Bolzano e Trento e per la regione Valle d'Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti.

Art. 15

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli aspiranti che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura per soli titoli saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura medesima, per le successive attività inerenti all'eventuale successivo conferimento del contratto a tempo indeterminato o determinato, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti presso il Ministero dell'Istruzione – viale Trastevere 76/A - 00153 Roma e trattati dalla sede territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale a cui è stata inoltrata la domanda, che esercita le funzioni di titolare del trattamento.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei titoli, pena l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura.



Il Ministro dell'Istruzione

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della sede territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per la procedura, a cui l'interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA - email: rpdp@istruzione.it.

Art. 16 (Controlli)

1. Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.
2. Qualora l'ufficio scolastico territorialmente competente abbia necessità di effettuare operazioni di controllo sulle posizioni di docenti trasferitisi da graduatorie di altre province, dovrà richiedere i relativi fascicoli all'Ufficio della provincia di provenienza, che ne curerà la trasmissione previa verifica della completezza di tutta la documentazione a suo tempo presentata. Sarà, altresì, cura dell'ufficio richiedente controllare la coerenza tra il punteggio complessivo e i titoli effettivamente dichiarati e posseduti, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 17 (Disposizioni finali e di rinvio)

1. Tutta la modulistica, le tabelle e gli allegati, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante unitamente alle avvertenze, indicazioni e note in essi contenute.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi

Allegati:

Allegato 1 – Tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia
Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli di III e IV fascia
Allegato 3 – Tabella di valutazione dei titoli di strumento musicale
Allegato 3bis - Nota prot. 6 maggio 2009 (Chiarimenti strumento musicale)
Allegato 4 – Elenco classi di concorso del previgente ordinamento (D.M. 39/1998 e D.M. 201/1999)
Allegato 5 – Elenco classi di concorso esprimibili di cui al D.P.R. n. 19/2016
Allegato 6 - Tabella confluenza classi di concorso di cui al D.P.R. 19/2016 e relativi codici meccanografici
Allegato 7 – Note elenchi prioritari



**Firmato
digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE**

ALLEGATO 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ED PER IL PERSONALE EDUCATIVO, AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 124 DEL 31 MAGGIO 1999

(Approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002 e modificata dall'art.1, comma 3, del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 143 del 4 giugno 2004)

Non sono soggetti a valutazione i titoli di accesso alla cattedra o posto, cui si riferisce il concorso, né quelli di grado inferiore.

A - TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità

1) Per il *superamento di un concorso*, per titoli ed esami, o *di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità*, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti *fino ad un massimo di punti 36*.

Nel predetto limite dei *36 punti* vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato *(1)*, i seguenti punti:

per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59	<i>punti 12 ;</i>
per il punteggio da 60 a 65	<i>punti 15 ;</i>
per il punteggio da 66 a 70	<i>punti 18 ;</i>
per il punteggio da 71 a 75	<i>punti 21 ;</i>
per il punteggio da 76 a 80	<i>punti 24 ;</i>
per il punteggio da 81 a 85	<i>punti 27 ;</i>
per il punteggio da 86 a 90	<i>punti 30 ;</i>
per il punteggio da 91 a 95	<i>punti 33 ;</i>
per il punteggio da 96 a 100	<i>punti 36 .</i>

2) Per le abilitazioni ed idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'U.E., riconosciute dal Ministero dell'istruzione, ai sensi delle direttive

comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E. sono attribuiti: punti 24 .

B - SERVIZIO di INSEGNAMENTO o di EDUCATORE

E' valutabile il solo servizio prestato con il possesso del titolo di studio, prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina, e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria (3)

- Sono attribuiti :

1) per il *servizio di insegnamento* in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps e per il *servizio prestato dal personale educativo, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno, (4)*

per ogni anno

punti 12 ;

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni

punti 2 .

2) per il *servizio di insegnamento* prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, *fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno:*

per ogni anno

punti 6 ;

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni

punti 1 .

C - ALTRI TITOLI

Sono attribuiti, *fino ad un massimo di punti 30* :

1) per i *titoli di studio* di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso

per ogni titolo

punti 3 .

2) per il *superamento di altri concorsi*, per esami e titoli, per *altri esami ai soli fini abilitativi o di idoneità*, relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti, (5)

per ogni titolo

punti 3 .

3) per le abilitazioni ed idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'U.E., riconosciute dal Ministero dell'istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E. sono attribuiti:(6)

per ogni titolo

punti 3 .

4) *limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare,*

per le *lauree in lingue*, di cui al D.M. n. 39/1998 previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco), e

per la laurea in *scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare* (7)

per ogni titolo

punti 6 .

5) *limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna,* per la laurea in *scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna* (7)

per ogni titolo

punti 6 .

6) *limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso
ai ruoli del personale educativo
per la laurea in scienze della formazione primaria,
indirizzo per la scuola elementare (7)
per ogni titolo*

punti 6.

NOTE

1) I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati a cento.

Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

Ai candidati che abbiano superato un *concorso ordinario*, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e nella scuola materna, deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso in ottantesimi), rapportato a cento.

Ai candidati che abbiano superato un *concorso ordinario*, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, deve essere valutato il punteggio complessivo, rapportato a cento, relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera (già espresso su centodieci) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso su ottantotto).

Ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione a *sessioni riservate di esame*, di cui alle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000, 1/2001, deve essere valutato il punteggio complessivo in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

(2) Omessa (art.1, comma 3, del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004).

(3) Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.

(4) Il servizio prestato nelle *scuole militari*, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della scuola statale.

Il servizio prestato nelle scuole non statali, dichiarate *formalmente scuole paritarie* (legge n. 62 del 10 marzo 2000, a decorrere dal 1° settembre 2000, è valutato per intero.

(5) Le idoneità e abilitazioni per la scuola materna, elementare e per i convitti non sono valutabili per le graduatorie nelle scuole secondarie e viceversa.

Non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000 e 1/2001.

(6) La valutazione di cui al punto **C - 3)** è alternativa alla valutazione dello stesso titolo di cui al punto **A - 2).**

(7) La valutazione di cui ai punti **C - 4), C - 5) e C - 6)** è alternativa alla valutazione dello stesso titolo al punto **C - 1).**

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, APPROVATA CON D.M. 27 DEL 15 MARZO 2007 E INTEGRATA CON D.M. 78 DEL 25 SETTEMBRE 2007 (LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004, INTEGRATA DALLA LEGGE N. 186 DEL 27 LUGLIO 2004 E MODIFICATA DALLA LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296).

A)		TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA	
	A.1)	<p>Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, o per il diploma "di Didattica della musica" (1), valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, o per il diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico o per la laurea in Scienze della formazione primaria (2), valida per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, sono attribuiti fino a un massimo di</p>	punti 12
		<p>Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:</p> <p>per il punteggio minimo, richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59</p> <p>per il punteggio da 60 a 65</p> <p>per il punteggio da 66 a 70</p> <p>per il punteggio da 71 a 75</p> <p>per il punteggio da 76 a 80</p> <p>per il punteggio da 81 a 85</p> <p>per il punteggio da 86 a 90</p> <p>per il punteggio da 91 a 95</p> <p>per il punteggio da 96 a 100</p>	<p>punti 4</p> <p>punti 5</p> <p>punti 6</p> <p>punti 7</p> <p>punti 8</p> <p>punti 9</p> <p>punti 10</p> <p>punti 11</p> <p>punti 12</p>

	A.2)	Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:	
		<p>a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;</p> <p>b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;</p> <p>c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate, per eccesso, al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al voto inferiore se inferiori a 0,50;</p> <p>d) ai candidati, che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;</p> <p>e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola primaria si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;</p> <p>f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alla legge n.124 del 3 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.</p>	
	A.3)	<p>Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, in relazione al punteggio conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi di cui al punto A.1).</p> <p>Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti</p>	punti 8

	A.4)	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1: Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), a seguito di un corso di durata biennale, sono attribuiti ulteriori di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione. Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato.</p> <p>Per l'abilitazione conseguita presso la Scuola di didattica della musica dei Conservatori e presso le Accademie di Belle Arti con i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), (3) sono attribuiti ulteriori di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione. Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato.</p> <p>Per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria con la laurea in scienze della formazione primaria, secondo lo specifico indirizzo, sono attribuiti ulteriori</p>	<p>punti 30</p> <p>punti 30</p> <p>punti 30</p>
	A.5)	Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4), in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1) o A.3), sono attribuiti ulteriori	punti 6
B)		<i>SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE</i>	
	B.1)	Per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, 4) ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di	<p>punti 2</p> <p>punti 12</p>
	B.2)	Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia autorizzata, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni,	punti 1

		fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico,	di	punti 6
	B.3)	Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al precedenti punti B.1)e B.2):		
		<p>a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;</p> <p>b) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare o posto di appartenenza, a scelta dell'interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina;</p> <p>c) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario, S.S.I.S., dei corsi di Didattica della musica, dei corsi COBASLID e del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso/posto (5).</p> <p>d) il servizio d'insegnamento prestato su posti del contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell'Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;</p> <p>e) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;</p> <p>f) per i seguenti servizi il punteggio è così determinato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato, a decorrere dall'a.s. 2003/04 2. il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B/1, a decorrere dall'a.s. 2003/04. (6) 		

		<p>3. il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività;</p> <p>4. il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relativi a tali tipi di scuole;</p> <p>5. il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.</p>	
C)		<p style="text-align: center;">ALTRI TITOLI (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 30)</p>	
	C.1)	Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti C.9 e C10 (7), sono attribuiti	punti 3
	C.2)	Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A1) e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto C.9), sono attribuiti	punti 3
	C.3)	<p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.2:</p> <p>a. nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione (8);</p> <p>b. le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.</p>	
	C.4)	Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti	punti 3
	C.5)	Per il dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto. (9) (Si valuta un solo titolo)	punti 12

	C.6)	Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) (9) (10) (Si valuta un solo titolo)	punti 6
	C.7)	Per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, (9) (10) (11) <i>(fino ad un massimo di tre)</i> sono attribuiti	punti 3
	C.8)	Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria (9) (10) (11) <i>(fino ad un massimo di tre)</i> sono attribuiti	punti 1
	C.9)	Per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola dell'infanzia: limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia (12) sono attribuiti per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola primaria: limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria (12) e del personale educativo sono attribuiti	punti 6 Punti 6
	C.10)	Per le lauree in Lingue straniere, previste per l'accesso alle classi di concorso 45/A e 46/A, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni: limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria, per l'insegnamento di una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 28 giugno 1991, sono attribuiti	punti 6
		<u>NOTE</u>	
	1)	Detto diploma è titolo di accesso se, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è stato conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di Conservatorio valido per l'accesso alla graduatoria.	

	2)	La laurea in Scienze della formazione primaria ha assunto valore abilitante, ai sensi dell'art. 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.	
	3)	Titoli di accesso alle classi di concorso 7/A - 18/A - 21/A - 22/A - 25/A - 28/A, di cui al D.M. n. 39/98	
	4)	Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. n. 255/01 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie dal 1 settembre 2000 è valutato per intero.	
	5)	Il vincolo della non valutabilità del servizio, prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria e del Diploma di didattica della musica, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente tabella, sono già iscritti in graduatoria permanente, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.	
	6)	Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.	
	7)	Si valutano solo le lauree almeno quadriennali, salvo per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole secondarie, alle quali si accede con diploma di scuola secondaria. I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree triennali, non sono valutabili. Analogamente, il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, non è valutabile. Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell'U.E., debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.	
	8)	Il docente che ha utilizzato, come titolo di accesso, una abilitazione compresa in un ambito disciplinare ed ha sostenuto un solo esame, non ha diritto ad alcun punteggio per le altre abilitazioni, ai sensi del punto C.3).	

	9)	Si valutano anche i titoli rilasciati dai Paesi dell'Unione Europea, debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata. Per i Diplomi di perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca si rinvia all'allegato 4 del D.D.G 31 marzo 2005.	
	10)	Per i titoli di cui ai punti C7) e C8) si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto C6, fino ad un massimo di punti 10 Si valutano solo i titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute.	
	11)	La "coerenza" va riferita agli specifici programmi di insegnamento. Le metodologie didattiche si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti	
	12)	Tale titolo si valuta qualora non sia già stato valutato come titolo di accesso.	

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE
NELLA SCUOLA MEDIA**

I° - TITOLI CULTURALI

- a) Diploma di strumento attinente alla graduatoria
 - con votazione fino a 7/10 punti 6
 - con votazione fino a 9/10 punti 8
 - con votazione fino a 10/10 punti 10
 - con votazione di 10/10 e lode punti 12

- b) Altro diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da Conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati
punti 3

- c) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria
punti 3

- d) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera
punti 1,50

- e) Laurea che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale
punti 4

- f) Laurea diversa da quella che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale
punti 2

- g) Diploma di istruzione secondaria di II grado
punti 1

- h) Superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei Conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado
punti 6

- i) Superamento delle prove di esame nei concorsi per esami e titoli nei Conservatori di musica per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nell'istruzione secondaria di 2° grado
punti 3

Nota alla categoria I

Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia

II - TITOLI DIDATTICI

- a) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria
punti 18

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 18)

punti 3

- b) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei Conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria
punti 9

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 9)
punti 1,50

- c) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria
punti 6

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6)
punti 1

- d) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media
punti 4,5

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 4,50)
punti 0,75

e) per il servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270

punti 3,50

Nota alla categoria II

Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno 180 giorni.

Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.

Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.

III - TITOLI ARTISTICI (fino ad un massimo di punti 66)

a) Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi) per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria

da punti 1 a punti 2

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria

da punti 0,5 a punti 1

b) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare

da punti 1 a punti 6

c) 1°, 2° o 3° premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito)

da punti 1 a punti 3

d) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6)

da punti 1 a punti 3

e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6)

da punti 0,5 a punti 1

f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria

da punti 1 a punti 2

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria

da punti 0,5 a punti 1

g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo)
da punti 0,2 a punti 1

Note alla categoria III

Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. n. **AOODGPER** 6350
D.G. per il personale scolastico
Uff. III

Roma, 6 maggio 2009

Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Tabella di valutazione dello strumento musicale - Allegato 3 al D.M.
n. 42 dell'8 aprile 2009 - Graduatorie ad esaurimento.

In riferimento ai quesiti pervenuti sui titoli valutabili per l'inserimento nella graduatoria di strumento musicale cl. 77/A, premesso che non si è ritenuto opportuno, d'intesa con tutte le OOSS, cambiare la Tabella di valutazione, di cui all'Allegato 3 del D.M. n. 42/09, per non incidere pesantemente sulle posizioni in graduatoria finora acquisite dai docenti, già inseriti da tempo nelle graduatorie medesime, si forniscono chiarimenti sui punteggi da attribuire agli interessati, in possesso di titoli non previsti in detta Tabella, in quanto conseguiti a seguito della modifica di ordinamento dei Conservatori di Musica.

1) Viene valutato con il punteggio previsto alla lettera a) della Tabella il diploma di Conservatorio del pregresso ordinamento, attinente alla graduatoria prescelta e con punti 3, lett. b) se è di altro strumento.

2) In assenza del diploma di Conservatorio, il diploma di II livello in discipline musicali, non abilitante all'insegnamento di strumento musicale, equiparato alla laurea specialistica, viene valutato ai sensi della lettera a) della Tabella.

3) Qualora il candidato possieda il Diploma di Conservatorio, il diploma di II livello di cui al punto 2, è valutabile con 4 punti (lett. e della Tabella,). Non è valutabile, invece, il diploma di I livello, che ha dato accesso alla specializzazione corrispondente.

4) Il diploma di II livello abilitante in strumento musicale, di cui al D.M. n. 137/07, è valutato con punti 6 (lett. h)

5) Il diploma di II livello di educazione musicale, di cui al D.M. n. 137/07, è valutato con punti 3 (lett. i)

6) Il diploma di Didattica della Musica abilitante all'insegnamento di educazione musicale è valutato con punti 3 (lett. b)

Si evidenzia che per ogni lettera della Tabella si può valutare un solo titolo.

Per i titoli didattici si applicano i punteggi previsti al punto II della Tabella, con l'avvertenza che lo stesso punteggio deve essere attribuito sia al servizio prestato nelle scuole statali che a quelle paritarie, mentre per le scuole legalmente riconosciute il punteggio è ridotto della metà.

Si invitano codesti Uffici a dare tempestiva diffusione della presente nota al personale interessato.

per IL DIRETTORE GENERALE
f.to IL DIRIGENTE UFF. I
GIAMPAOLO PILO

Elenco codici delle classi di concorso esprimibili DM 39/98 e DM 201/99

TABELLA A			TABELLA A	
Codice della classe di concorso	Descrizione della classe di concorso		Codice della classe di concorso	Descrizione della classe di concorso
A001	AEROTECNICA E COSTRUZ. AERONAUTICHE		A055	NAVIGAZIONE AEREA ED ESERCITAZIONI
A002	ANAT., FISIOP.OCULARE LAB.MIS.OFTAL.		A056	NAVIGAZ., ARTE NAV.ED EL.COSTR.NAV.
A003	ARTE DEL DISEGNO ANIMATO		A057	SCIENZA DEGLI ALIMENTI
A004	ARTE DEL TESSUTO, MODA E COSTUME		A058	SC. E MEC.AGR.E T. GEST. AZ., FIT., ENT.
A005	ARTE DEL VETRO		A059	SCIENZE MAT., CHIM., FIS., NAT.I GR.
A006	ARTE DELLA CERAMICA		A060	SC.NA., CH., GEOG., MIC.
A007	ARTE DELLA FOTOGR. E GRAFICA PUBBL.		A061	STORIA DELL'ARTE
A008	ARTE DELLA GRAFICA E DELL'INCISIONE		A062	TECNICA DELLA REGISTRAZ. DEL SUONO
A009	ARTE DELLA STA.E DEL REST.DEL LIBRO		A063	TEC. RIPRESA CINEMATOGRAFICA.TELEVISIVA
A010	ARTE DEI METALLI E DELL'OREFICERIA		A064	TECNICA E ORGAN.PROD. CINEMA T. E TV
A011	ARTE MINERARIA		A065	TECNICA FOTOGRAFICA
A012	CHIMICA AGRARIA		A066	TECNOLOGIA CERAMICA
A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE		A067	TEC.FOTOGRAFICA, CINEMATOGRAF. E TELEV.
A014	CIRCOLAEREA TELECOM. AERON. ED ESER.		A068	TECNOLOGIE DELL'ABBIGLIAMENTO
A015	COSTR. NAVALI E TEORIA DELLA NAVE		A069	TECNOL.GRAFICHE ED IMPIANTI GRAFICI
A016	COSTR., TECNOL. DELLE COST.E DIST.EC.		A070	TECNOLOGIE TESSILI
A017	DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI		A071	TECNOLOGIE E DISEGNO TECNICO
A018	DISCIP. GEOM., ARCHIT. ARRED. E SCENOT.		A072	TOPOG. GEN., COSTR.RUR. E DISEGNO
A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.		A074	ZOOTECNICA E SCIENZA PROD. ANIMALE
A020	DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA		A075	DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA
A021	DISCIPLINE PITTORICHE		A076	TRAT.TESTI, CAL., CONT. ELET. E AP.GES.
A022	DISCIPLINE PLASTICHE		A245	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
A023	DISEGNO E MODELLAZ. ODONTOTECNICA		A246	LINGUA E CIVILTÀ' STRANIERA (FRANCESE)
A024	DISEGNO E STORIA DEL COSTUME		A345	LINGUA STRANIERA (INGLESE)
A025	DISEGNO E STORIA DELL'ARTE		A346	LINGUA E CIVILTÀ' STRANIERA (INGLESE)
A027	DISEGNO TECNICO ED ARTISTICO		A445	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)
A028	EDUCAZIONE ARTISTICA		A446	LINGUA E CIVILTÀ' STRANIERA (SPAGNOLO)
A029	EDUCAZIONE FISICA II GRADO		A545	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)
A030	ED. FISICA NELLA SCUOLA MEDIA		A546	LINGUA E CIVILTÀ' STRANIERA (TEDESCO)
A031	ED. MUSICALE IST.ISTR.SEC.II GRADO		A645	LINGUA STRANIERA (RUSSO)
A032	ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA		A646	LINGUA E CIVILTÀ' STRANIERA (RUSSO)
A033	ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA		A745	LINGUA STRANIERA (ALBANESE)
A034	ELETTRONICA		A746	LINGUA E CIVILTÀ' STRANIERA (ALBANESE)
A035	ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI		A846	LINGUA E CIVILTÀ' STRANIERA (SLOVENO)
A036	FILOSOFIA, PSICOL. E SC. DELL'EDUCAZ.		A946	LINGUA E CIVILTÀ' STRANIERA (SERBO-CROATO)
A037	FILOSOFIA E STORIA		AA77	ARPA
A038	FISICA		AB77	CHITARRA
A039	GEOGRAFIA		AC77	CLARINETTO
A040	IGIENE, ANAT., FIS., PAT. GEN.E APP.MA.		AD77	CORNO
A042	INFORMATICA		AE77	FAGOTTO
A043	ITAL., STORIA, ED. CIVICA, GEOG.SC.MED.		AF77	FISARMONICA
A044	LINGUAGGIO PER CINEMATOGRAF. E TELEV.		AG77	FLAUTO
A047	MATEMATICA		AH77	OBOE
A048	MATEMATICA APPLICATA		AI77	PERCUSSIONI
A049	MATEMATICA E FISICA		AJ77	PIANOFORTE
A050	LETTERE IST. ISTR. SECOND. DI II GR.		AK77	SAXOFONO
A051	LETTERE, LATINO NEI LICEI E IST.MAG.		AL77	TROMBA
A052	LETTERE, LATINO, GRECO LICEO CLASSICO		AM77	VIOLINO
A053	METEOROLOGIA AERONAUTICA ED ESERC.		AN77	VIOLONCELLO
A054	MINERALOGIA E GEOLOGIA			

TABELLA C		TABELLA C	
Codice della classe di concorso	Descrizione della classe di concorso	Codice della classe di concorso	Descrizione della classe di concorso
C010	ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	C370	LAB. E REPARTI DI LAVOR. DEL LEGNO
C020	ATTIVITA' PRATICHE SPECIALI	C380	LAB. E REPARTI DI LAV.ARTI GRAFICHE
C031	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	C390	LAB. E REPARTI LAV.INDUST.MINERARIA
C032	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)	C400	LAB. PER LE INDUSTRIE CERAMICHE
C033	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	C410	LAB.TECN.MARMO-REPARTI ARCH.,MACCH.
C034	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	C420	LAB.TECN.MARMO-REP.SCULT.,SMOD.ETC.
C035	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (RUSSO)	C430	LAB. EDILIZIA ED ESERCIT.TOPOGRAFIA
C036	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (ALBANESE)	C440	MASSOCHINESITERAPIA
C037	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SLOVENO)	C450	METODOLOGIE OPERAT.NEI SERV.SOCIALI
C038	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SERBO-CROATO)	C460	REP.LAV.PER MONTAGGIO CINEM.E TELE.
C040	ESERCITAZIONI AERONAUTICHE	C470	REP.LAV.PER LA REGISTRAZ. DEL SUONO
C050	ESERCITAZIONI AGRARIE	C480	REP.LAV.PER LA RIPRESA CINEM.E TEL.
C060	ESERCITAZ. CERAMICHE DI DECORAZIONE	C490	REP.DI LAV. PER ARTI FOTOGRAFICHE
C070	ESERCITAZ.DI ABBIGLIAMENTO E MODA	C500	TEC.SERVIZI ED ESER. PRAT. DI CUCINA
C080	CIRCOLAZIONE AEREA	C510	TEC.SERVIZI ED ESER.PRAT. SALA BAR
C090	ESERCITAZIONI DI COMUNICAZIONI	C520	TECN. SERVIZI E PRATICA OPERATIVA
C100	ESER. DISEGNO ARTIST.E DEI TESSUTI	C555	ESERCITAZIONI PRATICA PROFESSIONALE
C110	ESERCITAZIONI DI ECONOMIA DOMESTICA	TABELLA D	
		Codice della classe di concorso	Descrizione della classe di concorso
C120	ESER. MODEL., FORM. E PL., FOG. E RIF.		
C130	ESERCITAZIONI DI ODONTOTECNICA	D601	ARTE DELLA LAVORAZIONE DEI METALLI
C140	ESERC.OFF. MECC. AGRIC. E DI MAC.AGRI.	D602	ARTE OREFIC., LAV. PIETRE DURE, GEMME
C150	ESERC.DI PORTINERIA E PRAT.DI AGEN.	D603	ARTE DEL DISEGNO D'ANIMAZIONE
C160	ESERCITAZ. DI TECNOLOGIA CERAMICA	D604	ARTE RIPR.E MONTAG.PER DISEG.ANIM.
C170	ESERC. TEOR. DELLA NAVE E DI COS.NAV.	D605	ARTE TESSIT. E DECORAZ.DEI TESSUTI
C180	ESERCITAZIONI NAUTICHE	D606	ARTE LAV.DEL VETRO E DELLA VETRATA
C190	ESER.PRATICHE DI CENTRAL.TELEFONICI	D607	ARTE RESTAURO CERAMICA E VETRO
C200	ESERCITAZIONI PRATICHE DI OTTICA	D608	ARTE DECOR.E COTTURA PROD.CERAMICI
C210	GABINETTO FISIOTERAPICO	D609	ARTE DELLA FORMATURA E FOGGIATURA
C220	LAB. TEC. TESS. E ABB. E LAV.TES.E AB.	D610	ARTE DELLA FOTOGR.E DELLA CINEMAT.
C230	LAB.DI AEROTECN., COSTR.E TEC.AERON.	D611	ARTE XILOGRAFIA, CALCOGR.E LITOGR.
C240	LAB. CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE	D612	ARTE SERIGRAFIA E FOTOINCISIONE
C250	LAB.COSTR. VERNIC. E REST.STRUM.ARCO	D613	ARTE TIPOGRAFIA E GRAFICA PUBBLIC.
C260	LABORATORIO DI ELETTRONICA	D614	ARTE DEL TAGLIO E DELLA CONFEZIONE
C270	LABORATORIO DI ELETTROTECNICA	D615	ARTE DECOR.PITTORICA E SCENOGRAFICA
C280	LAB.DI FIS.ATOMICA E NUCL. E STRUM.	D616	ARTE MODELLIS., DELL'ARRED. E SCEN.
C290	LAB. DI FISICA E FISICA APPLICATA	D617	ARTE LEGATORIA E RESTAURO DEL LIBRO
C300	LAB. DI INFORMATICA GESTIONALE	D618	ARTE EBANISTERIA, INTAGLIO E INTARS.
C310	LAB. DI INFORMATICA INDUSTRIALE	D619	ARTE LACCHE, DORATURA E RESTAURO
C320	LAB. MECCANICO-TECNOLOGICO	D620	ARTE DEL MOSAICO E DEL COMMESSE
C330	LABORATORIO DI OREFICERIA	D621	ARTE LAV. DEL MARMO E DELLA PIETRA
C340	LAB.DI PROGET. TECNICA PER CERAMICA	D622	LAB.TEC.ARTI CERAM.VETRO E CRISTAL.
C350	LAB. DI TECNICA MICROBIOLOGICA		
C360	LAB.TECN. CARTARIA E ESERC.CARTIERA		

Elenco codici delle classi di concorso esprimibili DPR 19/2016

TABELLA A		TABELLA A	
Codice della classe di concorso	Descrizione della classe di concorso	Codice della classe di concorso	Descrizione della classe di concorso
A001	Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado	A046	Scienze giuridico-economiche
A002	Design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle gemme	A047	Scienze matematiche applicate
A003	Design della ceramica	A048	Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A004	Design del libro	A049	Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado
A005	Design del tessuto e della moda	A050	Scienze naturali, chimiche e biologiche
A006	Design del vetro	A051	Scienze, tecnologie e tecniche agrarie
A007	Discipline Audiovisive	A052	Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali
A008	Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica	A054	Storia dell'arte
A009	Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche	A060	Tecnologia nella scuola secondaria di I grado
A010	Discipline grafico-pubblicitarie	A061	Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali
A011	Discipline letterarie e latino	A062	Tecnologie e tecniche per la grafica
A012	Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado	A066	Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica
A013	Discipline letterarie, latino e greco	AA24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (FRANCESE)
A014	Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche	AA25	Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (FRANCESE)
A015	Discipline sanitarie	AA56	Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (ARPA)
A016	Disegno artistico e modellazione odontotecnica	AB24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE)
A017	Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado	AB25	Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE)
A018	Filosofia e Scienze umane	AB56	Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (CHITARRA)
A019	Filosofia e Storia	AC24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (SPAGNOLO)
A020	Fisica	AC25	Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (SPAGNOLO)
A021	Geografia	AC56	Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (CLARINETTO)
A022	Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado	AD24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (TEDESCO)
A026	Matematica	AD25	Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (TEDESCO)
A027	Matematica e Fisica	AD56	Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (CORNO)
A028	Matematica e scienze	AE24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (RUSSO)
A029	Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado	AE25	Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (RUSSO)
A030	Musica nella scuola secondaria di I grado	AE56	Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (FAGOTTO)
A031	Scienze degli alimenti	AF24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ALBANESE)
A032	Scienze della geologia e della mineralogia	AF25	Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (ALBANESE)
A033	Scienze e tecnologie aeronautiche	AF56	Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (FISARMONICA)
A034	Scienze e tecnologie chimiche	AG24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (SLOVENO)
A037	Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	AG56	Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (FLAUTO)
A038	Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche	AH24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (SERBO-CROATO)
A039	Scienze e tecnologie delle costruzioni navali	AH56	Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (OBOE)
A040	Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche	AI56	Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (PERCUSSIONI)
A041	Scienze e tecnologie informatiche	AJ56	Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (PIANOFORTE)
A042	Scienze e tecnologie meccaniche	AK56	Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (SAXOFONO)
A043	Scienze e tecnologie nautiche	AL56	Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (TROMBA)
A044	Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda	AM56	Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (VIOLINO)
A045	Scienze economico-aziendali	AN56	Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (VIOLONCELLO)

TABELLA B	
Codice della classe di concorso	Descrizione della classe di concorso
B001	Attività pratiche speciali
B003	Laboratori di Fisica
B004	Laboratori di liuteria
B006	Laboratorio di odontotecnica
B007	Laboratorio di ottica
B008	Laboratori di produzioni industriali ed artigianali della ceramica
B009	Laboratori di scienze e tecnologie aeronautiche
B010	Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche
B011	Laboratori di scienze e tecnologie agrarie
B012	Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche
B014	Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni
B015	Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
B016	Laboratori di scienze e tecnologie informatiche
B017	Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche
B018	Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda
B019	Laboratori di servizi di ricettività alberghiera
B020	Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina
B021	Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita
B022	Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali
B023	Laboratori per i servizi socio-sanitari
B024	Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche
B025	Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni navali
B026	Laboratorio di tecnologie del legno
B027	Laboratorio di tecnologie del marmo
B028	Laboratorio di tecnologie orafe
B029	Gabinetto fisioterapico
B030	Addetto all'ufficio tecnico - Classe di concorso ad esaurimento
B031	Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici - Classe di concorso ad esaurimento
B032	Esercitazioni di pratica professionale - Classe di concorso ad esaurimento
BA02	Conversazione in lingua straniera (FRANCESE)
BB02	Conversazione in lingua straniera (INGLESE)
BC02	Conversazione in lingua straniera (SPAGNOLO)
BD02	Conversazione in lingua straniera (TEDESCO)
BE02	Conversazione in lingua straniera (RUSSO)
BF02	Conversazione in lingua straniera (ALBANESE)
BG02	Conversazione in lingua straniera (SLOVENO)
BH02	Conversazione in lingua straniera (SERBO-CROATO)

Nota prot. AOODGPER 14655 del 30 settembre 2009

Oggetto: Decreto legge n. 134 del 25/9/09 – trasmissione D.M. n. 82 del 29 settembre 2009 – precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole

Nel trasmettere il D.M. in oggetto, si riassumono gli aspetti più salienti. .

Personale destinatario

Il personale docente ed ATA di cui all'art. 1 del citato D.M. n. 82/2009, ha titolo ad essere inserito negli elenchi "prioritari", per il conferimento da parte dei dirigenti scolastici delle supplenze temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive scuola, con precedenza assoluta rispetto a quello inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali ha titolo in base all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti, e ad esaurimento e permanenti per il personale A.T.A. (art. 1, comma 5, e art. 2 comma 1, del D.M. 82/09).

Tale precedenza opera, ovviamente, dopo aver utilizzato tutto il personale di ruolo a disposizione.

La priorità è riconosciuta anche ai fini del completamento d'orario nella medesima provincia in cui sia stato stipulato un contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento, sia che si tratti della provincia di appartenenza, che di una delle province "opzionali" aggiuntive. In quest'ultimo caso è condizione indispensabile l'inserimento dell'interessato anche nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia opzionale.

Invece, nel caso in cui l'interessato non sia incluso anche nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia opzionale, ai fini del completamento d'orario la sua posizione rimane subordinata a quella degli altri beneficiari della precedenza.

Il personale docente destinatario delle disposizioni sopra richiamate, ha diritto alla valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento per il quale l'interessato ha prestato utilmente servizio nell'a.s. 2008-2009 (art.1, comma 6, del D.M.).

Il personale A.T.A. ha diritto all'attribuzione dello stesso punteggio conseguito nell'anno scolastico 2008/2009, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l'inserimento in esse.

Requisiti dei beneficiari (art. 1 del D.M.):

- Personale docente, inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- personale A.T.A., inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo,

Il personale di cui sopra deve, inoltre :

- aver conseguito, nell'anno scolastico 2008/2009, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie succitate, a prescindere dall'inserimento nelle stesse nel medesimo anno scolastico.

- essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l'anno scolastico in corso, nomina per una delle suddette tipologie di insegnamento, posti o profili professionali per carenza di disponibilità o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di cattedre o posti interi.

Il personale di cui sopra ha titolo a beneficiare delle disposizioni di cui trattasi ancorché nell'anno scolastico in corso abbia rinunciato:

- ad un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi (personale docente ed A.T.A.);

- ad un contratto, anche ad orario intero, che abbia maturato nelle province opzionali (docenti).

Esclusi :

E' escluso dal suddetto beneficio:

- il personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2009 (art.1, comma 7, del D.M.);

- il personale che, nell'anno scolastico in corso, abbia rinunciato o rinunci ad una supplenza conferita per l'intero orario nell'ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o delle correlate graduatorie di circolo o di istituto (art.1, comma 4 del D.M.).

Presentazione della domanda (art.2 del D.M.)

Al provvedimento sono **allegati i modelli di domanda** da compilarsi, rispettivamente, da parte del personale docente e del personale A.T.A..

Tali modelli vanno presentati entro il termine perentorio del 9 ottobre 2009 all'istituzione scolastica in cui detto personale, nell'anno scolastico 2008/2009, era in servizio con contratto per supplenza annuale o sino al termine dell'attività didattica.

La citata istituzione provvede all'immediato inoltro, dei suddetti modelli, alla sede provinciale dell'Ufficio scolastico regionale scelta dall'interessato, che può essere, per i docenti, quella che ha gestito la graduatoria ad esaurimento, e per il personale ATA quella che ha gestito la graduatoria permanente o ad esaurimento, ovvero quella nella cui graduatoria di circolo o istituto l'interessato è inserito per l'a.s. 2009/2010.

Qualora il personale abbia stipulato, nell'anno scolastico 2009/2010, contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, **deve necessariamente scegliere la provincia** in cui ha stipulato

il relativo contratto, ai fini del completamento d'orario.

Il modello di domanda, preferibilmente consegnato a mano, può essere inviato con raccomandata a/r; in tal caso fa fede la data di ricezione dell'ufficio postale. Si consiglia, per chi utilizza l'invio a mezzo posta, anticipare l'acquisizione della domanda trasmettendola anche all'indirizzo e-mail della scuola.

Nel modello di domanda gli interessati devono indicare i distretti della provincia in cui intendono essere utilizzati, secondo i criteri indicati all'art. 2, comma 4 del D.M. n.82/09, e riportati nel modello stesso. Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell'infanzia e primaria, può essere indicato un solo distretto nell'ambito di quelli prescelti (art.2, comma 3 del D.M.). Tale indicazione non è obbligatoria; pertanto i Dirigenti scolastici, qualora abbiano esaurito l'elenco dei docenti che hanno sottoscritto tale opzione, devono utilizzare le graduatorie di circolo per conferire supplenze su tale tipologia di posto ai sensi dell'art.7, comma 7 del Regolamento adottato con D.M. 131/07.

Adempimenti della istituzione scolastica e degli Uffici scolastici

La scuola che riceve la domanda, ai fini del successivo inoltro alla sede provinciale dell'Ufficio scolastico regionale, dopo aver convalidato la dichiarazione in calce alla medesima, circa il rapporto di lavoro instaurato nell'a.s. 2008/2009, inserisce a sistema i dati relativi al personale interessato mediante apposita funzione con la quale sono effettuati i controlli in merito al possesso dei requisiti da parte dei richiedenti. La procedura segnala l'eventuale mancanza degli stessi sulla base dei dati presenti a sistema.

Le eventuali discordanze rispetto alle dichiarazioni rese nel modello di domanda sono valutate dall'Ufficio scolastico cui è indirizzata la domanda stessa. Effettuate le verifiche rispetto alle posizioni non convalidate dal sistema, il suddetto Ufficio pubblica l'eventuale elenco dei non ammessi a fruire del beneficio.

Gli elenchi "prioritari" producono effetto a partire dalla data della loro diffusione (art.6 del D.M.).

Fino a tale data hanno piena efficacia le graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati in base ad esse.

La presente nota viene pubblicata sul sito internet di questo Ministero www.pubblica.istruzione.it e sulla rete intranet.

Nota prot. AOODGPER 19212 del 17 dicembre 2009

Oggetto: D.M. n.100 del 17 dicembre 2009, applicativo dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n.167 - precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole.

Nel trasmettere il D.M. in oggetto, si forniscono alcune precisazioni e chiarimenti e si riassumono gli aspetti più salienti.

1) Personale destinatario

Il personale docente, educativo e ATA che abbia conseguito nell'anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un'unica istituzione scolastica (art. 2 del D.M. in oggetto) ha titolo ad essere inserito negli elenchi "prioritari", per il conferimento da parte dei dirigenti scolastici delle supplenze temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive scuole, con precedenza assoluta rispetto a quello inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali ha titolo in base all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, per quanto riguarda i docenti ed il personale educativo, e ad esaurimento e permanenti per il personale A.T.A.

Il personale di cui sopra è graduato negli elenchi sopra citati, di cui fanno già parte i beneficiari individuati con il DM n.82 del 29 settembre 2009, in base al punteggio spettante.

Il personale docente ed educativo destinatario delle disposizioni sopra richiamate, ha diritto alla valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento per il quale l'interessato ha prestato utilmente servizio nell'a.s. 2008-2009 (art.1, comma 6, del D.M. 82/09).

Il personale A.T.A. ha diritto all'attribuzione dello stesso punteggio spettante per il precedente anno scolastico da utilizzarsi in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l'inserimento in esse.

Con l'occasione si evidenzia che, allo scopo di assicurare parità di trattamento in relazione alla valutazione dei servizi prestati nell'a.s. 2009/2010, il personale docente e ATA che non si avvalga della normativa di cui al D.M. 82/09 e al presente decreto, in quanto occupato per il corrente anno scolastico, può, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (docenti e ATA) o delle graduatorie permanenti (ATA), - qualora abbia stipulato contratto di supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello dell'anno precedente per carenza di posti disponibili - scegliere a quale tra questi attribuire il punteggio.

Inoltre, il personale A.T.A. che non si avvale della normativa in oggetto, ove nell'anno scolastico 2008/2009 abbia stipulato un contratto sino al 31 agosto, ha diritto al corrispondente punteggio anche se nell'anno scolastico in corso abbia stipulato un contratto sino al termine delle attività didattiche.

2) Requisiti dei beneficiari

- Personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- personale A.T.A., inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo.

Il personale di cui sopra deve, inoltre:

- aver stipulato nell'a.s. 2008/2009 un contratto a tempo determinato (anche prorogato) in una sola scuola, attraverso le graduatorie di circolo o di istituto, di almeno 180 giorni per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie su citate;

- essersi trovato nella condizione di non aver potuto stipulare per l'anno scolastico in corso la stessa tipologia di contratto per carenza di disponibilità di cattedre o posti interi.

3) Presentazione della domanda

Al provvedimento sono allegati i modelli di domanda da compilarsi, rispettivamente, da parte del personale docente ed educativo e A.T.A..

Tali modelli vanno presentati entro il termine perentorio **dell'8 gennaio 2010** all'istituzione scolastica in cui detto personale, nell'anno scolastico 2008/2009, ha prestato servizio con contratto per supplenza temporanea per almeno 180 giorni.

La citata istituzione provvede all'immediato inoltro, dei suddetti modelli, alla sede provinciale dell'Ufficio scolastico regionale scelta dall'interessato, che può essere, per i docenti e per il personale educativo, quella che ha gestito la graduatoria ad esaurimento e per il personale ATA quella che ha gestito la graduatoria permanente o ad esaurimento, ovvero, per entrambe le categorie, quella nella cui graduatoria di circolo o istituto l'interessato è inserito per l'a.s. 2009/2010.

Qualora il personale abbia stipulato, nell'anno scolastico 2009/2010, contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, deve necessariamente scegliere la provincia in cui ha stipulato il relativo contratto, ai fini del completamento d'orario.

Il modello di domanda, preferibilmente consegnato a mano, può essere inviato con raccomandata a/r; in tal caso fa fede la data di ricezione dell'ufficio postale. E' consigliabile, per chi utilizza l'invio a mezzo posta, anticipare l'acquisizione della domanda trasmettendola anche all'indirizzo e-mail della scuola.

Nel modello di domanda gli interessati devono indicare i distretti della provincia in cui intendono essere utilizzati, secondo i criteri indicati all'art. 2, comma 4 del D.M. n.82/09, e riportati nel modello stesso. Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell'infanzia e primaria, può essere indicato un solo distretto nell'ambito di quelli prescelti (art.2, comma 3, del D.M. 82/09). Tale indicazione non è obbligatoria; pertanto i Dirigenti scolastici, qualora abbiano esaurito l'elenco dei docenti che hanno sottoscritto tale opzione, devono utilizzare le graduatorie di circolo per conferire supplenze su tale tipologia di posto ai sensi dell'art.7, comma 7 del Regolamento adottato con D.M. 131/07.

4) Obbligo di accettazione di contratti di supplenza

Il personale beneficiario delle disposizioni di cui al D.M. 82/09 e al presente decreto è, nella generalità dei casi, percettore dell'indennità di disoccupazione ordinaria che, come è noto, corrisponde:

- a. per i primi 6 mesi, al 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- b. per i 2 mesi successivi, al 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- c. per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Ciò premesso, si precisa che, al fine di non pregiudicare la situazione economica degli interessati, è consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all'indennità di disoccupazione al momento spettante. Ad esempio: nel caso l'indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell'anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21 ore.

5) Personale interessato a partecipare a progetti attivati in convenzione con le Regioni

Tutto il personale interessato dalla normativa sugli elenchi prioritari, sia quello che ha già presentato domanda, ai sensi del DM 82, che quello di cui al presente decreto può dare la propria disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con l'Amministrazione scolastica ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legge L. 134/09 convertito dalla legge 24 novembre 2009, n.167. La dichiarazione di disponibilità, secondo il modello allegato, da presentarsi entro il medesimo termine **dell'8 gennaio 2010** - qualora le specifiche modalità stabilite a livello periferico per dare esecuzione agli accordi stipulati non abbiano stabilito termini diversi - viene consegnata alla istituzione scolastica dove è stato prestato servizio nell'a.s. 2008-2009. La scuola stessa provvede alla trasmissione della domanda all'USP competente, con modalità telematiche da esplicitarsi con successiva nota tecnica, ai fini dei successivi inoltri agli Uffici scolastici regionali e alle rispettive Regioni.

A tutti coloro che partecipano ai progetti regionali e che sono percettori dell'indennità di disoccupazione, sarà corrisposta l'indennità di partecipazione a valere sui fondi regionali quando l'attività prevista nel progetto supera il 60% dell'impegno orario dell'anno precedente. Le indennità complessivamente percepite non potranno superare, in ogni caso, l'ammontare di quanto corrisposto l'anno precedente. Ai soggetti che non hanno titolo a percepire l'indennità di disoccupazione, verrà corrisposto solamente il compenso stabilito per il progetto.

Per l'attribuzione delle attività progettuali, di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, si può fare ricorso sia alla stipula di contratti a tempo determinato, sia, se previsto dalle Convenzioni, alla stipula di contratti di prestazione d'opera, facendo presente che la sostituzione del personale destinatario dei progetti, che si assenti a qualsiasi titolo, può avvenire solo ed esclusivamente a carico degli specifici fondi derivanti dagli accordi e non impiegando risorse statali.

La rinuncia, senza giustificato motivo, all'offerta di partecipazione al progetto regionale comporta la decadenza dal diritto a percepire l'indennità di disoccupazione qualora spettante.

Lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti dall'Amministrazione scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dell'intero anno di servizio per il personale docente (o dello stesso punteggio conseguito nell'a.s. precedente, per quanto riguarda il personale ATA), per coloro che hanno i requisiti per l'inserimento negli elenchi prioritari. Al personale docente ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento o permanenti ovvero in quelle di circolo e di istituto, che svolga le attività progettuali finanziate dalle Regioni spetta il punteggio relativo alla durata del progetto.

6) Adempimenti della istituzione scolastica e degli Uffici scolastici

La scuola che riceve la domanda, ai fini del successivo inoltro alla sede provinciale dell'Ufficio scolastico regionale, dopo aver convalidato la dichiarazione in calce alla medesima, circa il rapporto di lavoro instaurato nell'a.s. 2008/2009, inserisce a sistema i dati

relativi al personale avente titolo in base al suddetto rapporto di lavoro e comunica l'esclusione dalla procedura al personale che non ha titolo. Con riferimento alle domande acquisite il sistema controlla il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, con eccezione del requisito del servizio prestato nell'a.s. precedente per il quale è previsto che il controllo sia a carico della scuola. Infatti, poiché non è assicurata la completezza dell'acquisizione al sistema delle supplenze temporanee da parte di tutte le istituzioni scolastiche, il controllo da parte del sistema informativo del predetto requisito non viene effettuato. La scuola è, altresì, tenuta, dopo aver verificato il possesso dei 180 gg di servizio, a controllare che questo sia stato prestato per un insegnamento per il quale l'aspirante è attualmente presente a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

Si precisa, inoltre, che la procedura automatizzata non prevede la gestione del personale educativo, le cui domande dovranno pertanto, previa verifica dei requisiti, essere accolte dalle scuole e trasmesse all'Ufficio territoriale dell'U.S.R. destinatario per essere trattate puntualmente da quest'ultimo, che dovrà realizzare un apposito elenco prioritario da fornire a tutti i convitti e gli educandi della provincia.

Le eventuali discordanze rispetto alle dichiarazioni rese nel modello di domanda sono valutate dall'Ufficio scolastico cui è indirizzata la domanda stessa. Effettuate le verifiche rispetto alle posizioni non convalidate dal sistema, il suddetto Ufficio pubblica l'eventuale elenco dei non ammessi a fruire del beneficio.

Gli elenchi "prioritari", già predisposti ai sensi del D.M. 82/09, integrati ai sensi del D.M. in oggetto producono effetti a partire dalla data della loro diffusione.

Fino a tale data hanno piena efficacia gli elenchi "prioritari", di cui al DM 82/09 e, in subordine, le graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati che seguono le regole generali in materia di proroghe e conferme stabilite dal Regolamento sul conferimento delle supplenze a tutela della continuità didattica.

Si coglie l'occasione per rappresentare l'opportunità di favorire il diritto al completamento d'orario per coloro che hanno accettato un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, sia ricorrendo al frazionamento orario delle relative disponibilità, ove possibile, sia operando in deroga ai limiti territoriali previsti dal comma 2 dell'art. 4 del Regolamento sul conferimento delle supplenze, compatibilmente con l'orario di servizio da effettuarsi e ove sia verificata la concreta possibilità di assicurare il servizio per tutte le sedi.

Le presenti istruzioni integrano quelle impartite con nota prot. n. 14655 del 30 settembre 2009 ed trovano applicazione anche per gli elenchi già formulati ai sensi del D.M. 82/09.

La presente nota viene pubblicata sul sito internet di questo Ministero www.pubblica.istruzione.it e sulla rete intranet.

Nota prot. AOODGPER 8491 del 20 settembre 2010

Oggetto: Elenchi Prioritari per l'a.s. 2010/11: DM 68 e DM 80/2010.

Con riferimento ai DD.MM.n.68 del 30 luglio 2010 e n.80 del 15 settembre 2010, relativi a quanto in oggetto, si fa rinvio, per quanto compatibili, ai chiarimenti già forniti per l'a.s. 2009/10, con le note n.14655 del 30 settembre 2009 e n.19212 del 17 dicembre 2009. Dalla predetta nota n.19212/2009 in particolare si segnalano i seguenti aspetti:

1. Allo scopo di assicurare parità di trattamento in relazione alla valutazione dei servizi prestati nell'a.s. 2010-2011, il personale docente educativo e ATA che, pur avendo i requisiti per rientrare tra i beneficiari delle disposizioni in oggetto, non si avvalga della relativa normativa in quanto occupato per il corrente anno scolastico, può all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento o permanenti (docenti ed ATA) o delle graduatorie permanenti (ATA), qualora per carenza di posti disponibili abbia stipulato contratto di supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello dell'anno di rispettivo riferimento, scegliere a quale dei due diversi insegnamenti o profili attribuire il punteggio.
2. Il personale ATA che parimenti non si avvalga della normativa in oggetto, qualora abbia stipulato nell'anno in corso contratto di supplenza fino al 30 giugno, e nel precedente anno fino al 31 agosto, ha diritto, all'atto dell'inserimento o dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti, all'attribuzione del corrispondente maggior punteggio.
3. Allo scopo di non pregiudicare la situazione economica del personale scolastico interessato è consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all'indennità di disoccupazione al momento spettante.